

COMUNE DI FONTE



(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 05/09/2013

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della propria potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si richiama la normativa vigente in materia.

Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune di Fonte alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell'art. 1 commi 1 e seguenti del D.Lgs. n. 360/1998.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011, per l'anno 2013 l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2%.
3. Per gli anni successivi in assenza di apposita deliberazione si intende confermata l'aliquota vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006.

Art. 4 – DISCIPLINA

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è applicata ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 360/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 – ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.lgs. n. 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche annuo non superiore a € 12.000,00.
2. Se il reddito supera la soglia di esenzione l'addizionale comunale all'IRPEF si applica al reddito imponibile complessivo.
3. Con la delibera con cui viene variata l'aliquota, ai sensi del precedente art. 2, il Consiglio comunale può stabilire una soglia di esenzione diversa.

Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013.